

Repubblica Italiana



**CITTA' DI BOJANO**

*Provincia di Campobasso*

---

*Numero Registro Generale 687*

**DETERMINAZIONE**

**SETTORE II  
FINANZE BILANCIO TRIBUTI E PERSONALE**

**Numero 79 del 14-08-2024**

**OGGETTO:** AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI IDONEITÀ PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME, 18 ORE SETTIMANALI, DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI BOJANO (CB)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile autorizzato a rappresentare l'Ente all'esterno ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/2000;

**VISTO** il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;

**Premesso che** nella dotazione organica (ex pianta organica) del Comune di Bojano il profilo di Responsabile del Settore Tecnico è ricoperto dall'Ing. Mogavero Mariolga, nominata con Decreto sindacale prot. n. 32527 del 29.12.2023, emanato a conclusione di procedura comparativa avviata con avviso pubblico prot. n. 1425/2023 approvato con determinazione n. R.G. 813 del 27.11.2023;

**Tenuto conto che** la professionista, con nota prot. n. 12925 del 26.07.2024, ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio dal 1 settembre 2024, ultimo giorno di servizio 31 agosto 2024, con decorrenza del periodo di preavviso dal 16 agosto 2024,

**Tenuto conto che:**

- all'interno dell'Ente non vi sono risorse umane assegnate tali da poter ricoprire tale ruolo in modo stabile ed è necessario attivarsi nuovamente al fine di garantire la copertura del posto vacante di Istruttore direttivo tecnico E.Q. (Ex D1);
- il posto vacante necessita di essere coperto per il conseguimento dell'obiettivo di assicurare all'Ente la continuità delle funzioni apicali potenziate con la conseguenza che, in alternativa, gran parte degli adempimenti prescritti dalla legge non possono essere eseguiti, con gravi conseguenze sulla funzionalità degli uffici e sul buon governo dell'amministrazione;

**Rilevata** l'impossibilità al momento e nell'immediato, anche d'urgenza, di avviare procedure concorsuali per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ed esistendo in concreto la necessità di avvalersi di risorse umane qualificate nel Settore Tecnico - Manutentivo per garantire l'assolvimento di funzioni fondamentali, nonché la completa assenza di rimedi gestionali alternativi;

**Tenuto conto** delle ragioni tecnico-organizzative che giustificano la necessità di attivare un incarico a contratto a tempo determinato, in assenza di professionalità analoghe tra il personale in servizio, quale quella di dare impulso alle attività di programmazione, progettazione ed esecuzione degli investimenti pubblici, strategiche nei prossimi anni, tenuto conto anche dell'ampio spettro di interventi che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) prevede a favore dei Comuni per la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica, la rigenerazione urbana, la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie esistenti a fini di pubblico interesse, la transizione ecologica, etc.;

**Vista**, quindi, la necessità, al fine di non interrompere l'azione amministrativa e garantire la continuità negli adempimenti del settore, di avviare le procedure per il conferimento di incarico esterno di funzioni dirigenziali, provvedendo alla individuazione del Responsabile del Settore 3 Tecnico Manutentivo, attraverso il reperimento di una figura di alta professionalità esperta competente nel settore, dotata di requisiti di professionalità ed affidabilità, in modo da garantire i numerosi adempimenti e le attività del Settore interessato;

**Fornito** dall'amministrazione comunale apposito atto di indirizzo per il reclutamento di una unità di personale da adibire a Responsabile del Settore Tecnico a tempo determinato a 18 ore settimanali, ai sensi dell'art. 110, comma 1, di cui all'art. 267/00, per la durata del mandato del Sindaco;

**Richiamata** difatti la deliberazione di giunta comunale n. 63 del 29/07/2024, atto di indirizzo, per il reclutamento di una unità di personale da adibire a Responsabile del Settore Tecnico a tempo determinato a 18 ore settimanali, ai sensi dell'art. 110, comma 1, di cui all'art. 267/00, per la durata del mandato del Sindaco;

**Visto** l'art. 16 del D.L. 113/2016, convertito in Legge in data 7/8/2016 n. 160 il quale al comma 1 Quater "ha disposto che le assunzioni di dirigenti in dotazione organica (art. 110 comma 1 TUEL) non rientrano nei limiti del lavoro flessibile (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010)";

**Viste** le deliberazioni della Corte dei Conti- Sezioni Riunite n. 11/CONTR/2012 e n. 2/SEZAUT/2015 e diversi pareri resi dalla magistratura contabile sui limiti all'utilizzo del lavoro flessibile;

**Ritenuto** che gli enti non possano essere ingiustamente penalizzati e limitati nel porre in essere iniziative che garantiscano la funzionalità dei servizi comunali essenziali, non avendo altri strumenti adeguati per fronteggiare esigenze particolari;

**Considerato** che l'assunzione di dirigenti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti in dotazione organica è subordinata alla esistenza di una specifica previsione statutaria. In questo senso va la recente sentenza n. 849 del 20 gennaio della sezione lavoro della Corte di Cassazione che ha, per l'appunto, stabilito che le assunzioni di dirigenti o responsabili o alte professionalità per la copertura di posti vacanti in dotazione organica sono illegittimi se non vi è una specifica previsione statutaria, sulla base delle previsioni dettate dall'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Ricordiamo che,

invece, una specifica previsione statutaria non è necessaria per la copertura di posti dirigenziali, di responsabile o di alte professionalità extra dotazione organica. In questo caso è sufficiente la semplice previsione regolamentare.

**Atteso** che sulla base delle modifiche apportate dal D.L. n. 90/2014 al citato art. 110 del TUEL, il testo per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti in dotazione organica è fissato nel 30% ed in almeno una unità. Non vi è nessuno specifico tetto che viene fissato per le assunzioni a tempo determinato di responsabili e di alte professionalità. E' confermato che le assunzioni extra dotazione organica possono essere disposte entro il tetto del 5% della dotazione organica e comunque per almeno una unità.

**Atteso** che la Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo, ha chiarito che le assunzioni di dirigenti per la copertura di posti vacanti in dotazione organica non è assoggettata ai limiti di spesa dettati per le assunzioni flessibili, in quanto esiste uno specifico tetto numerico;

**Richiamato** l'art. 16 comma 1 ter e quater del 113 del 2016;

**Atteso** che:

- in merito alle procedure di scelta il nuovo testo del comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/00 espressamente stabilisce che occorre dare corso ad una "selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".
- Si deve ritenere che questo vincolo si applica anche alle assunzioni sulla base del comma 2.
- Appare opportuno evidenziare che non è richiesta una procedura concorsuale con conseguenti vincoli, in quanto è sufficiente una procedura di tipo comparativo, in quanto il Sindaco ha un grado di autonomia nel conferimento dell'incarico.
- Non sono fissati limiti minimi di durata della pubblicità attraverso il sito internet dell'ente.

**Rilevata** la necessità per questo Ente, al fine di rispondere alle esigenze di carattere temporaneo volte a garantire lo svolgimento dei servizi essenziali (nel settore tecnico) nonché il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia di essi, di ricorrere a forme di lavoro flessibile, come specificato nel prospetto di seguito riportato:  
ANNO 2024: Settore Tecnico Manutentivo n. 3 Urbanistica — Territorio - Ambiente ed ecologia – Sanità – Igiene pubblica.

**Ribadito** che:

- Le funzioni che gli Uffici appartenenti al Settore Tecnico n. 3 svolge sono considerati fondamentali ai sensi dell'art. 19 della L. 135/2012.
- E' necessario ricorrere ad un professionista esterno, da incaricare quale Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n. 3, così da evitare l'applicazione di sanzioni a carico dell'Amministrazione per non aver adottato provvedimenti dovuti di natura tecnica o per non aver posto in essere adempimenti prescritti dalla legge, con termini perentori;

**Tenuto conto** che:

- È stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026, quale parte integrante e sostanziale del Piao 2024-2026, redatto nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

**Tenuto conto** del richiesto impegno, così come calcolato e prospettato dall'attuale Responsabile del Settore Finanziario:

- TIPOLOGIA CONTRATTUALE: AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. (EXD1) – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO E.Q. CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA (assunzione ex art. 110 co.1 D,Lgs. n. 267/00);
- CONTRATTO: A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% (18 ore settimanali);
- SPESA ANNUA LORDA PREVISTA (comprensiva di oneri riflessi, IRAP ed indennità di posizione): € 30.224,77

**Dato Atto** che l'Ente:

- Ø ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2024;
- Ø rispetta i limiti di spesa di personale di cui all'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006, n. 296;
- Ø rispetta i vincoli di cui all'art. 76, comma 7, DL n. 112/2008;
- Ø in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con la nuova programmazione triennale del fabbisogno, non ha personale in esubero o in eccedenza;

**Richiamato** l'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Richiamati:**

- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi approvato vigente;
- il Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni approvato con deliberazione di giunta comunale n.187 del 15.10.2008;

**Tenuto conto** che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 3 in data 14.03.2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 5 in data 14.03.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta comunale n. 28 in data 15.04.2024 esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 23.05.2024 è stato approvato il Rendiconto anno 2023;

**Dato atto** che con delibera di Giunta comunale n. 27 del 15.04.2024 esecutiva, è stato approvato il PIAO 2024-2026;

**Atteso** che il Comune:

- ha dato corso all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- non ha crediti in attesa di certificazione;
- le capacità assunzionali sono state determinate ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- ha approvato il piano per le azioni positive contenuto nel PIAO 2024-2026;
- ha attestato, con l'approvazione del piano del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l'anno 2024 e per il triennio 2024/2026, l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza sulla base dei riscontri dei singoli Responsabili in relazione ai propri settori;
- ha adottato il piano delle performance contenuto nel PIAO 2024-2026;
- ha trasmesso alla Funzione Pubblica copia della programmazione ed ha rispettato i vincoli dettati per le assunzioni di personale;

**Visti:**

- L'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;
- Il D.L. n. 112/2008 come convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 6 agosto 2008;
- Il D.L. n. 78/2010 come convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 30 luglio 2010;
- Il D.L. n. 90/2014 come convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014;
- Il D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 89/2014;
- Il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i.;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, la dotazione organica e le modalità di assunzione agli impieghi;
- I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

**Visto e richiamato** nella sua essenza l'art. 110, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, il quale dispone che: *"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico"*.

**Considerato**

che all'incarico in oggetto non si applica la normativa di cui all'art.7, commi 6 e ss., del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., in quanto non si tratta di incarico di consulenza e/o di collaborazione, né si applicano le disposizioni dell'art.36 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., come precisato dalla nota dell'ANCI del 19.09.2008, essendo tale tipologia di incarichi degli enti locali disciplinata dalla normativa speciale contenuta nell'art.110 del D.Lgs.n.267/2000;

**Visto** l'art.16 del D.L.113/2016, convertito in Legge 7.8.2016 n. 160, il quale al comma 1 quater ha disposto che “/ e assunzioni di dirigenti in dotazione organica (art. 110 comma 1 del TUEL) non rientrano nei limiti del lavoro flessibile” (ex art.9, comma 28, D.L.78/2010)”;

**Richiamata**, a tal proposito, la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 478/2014 che testualmente statuisce: "la disposizione di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, la quale, nel prevedere che la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni, integra quella di cui all'art. 110 TUEL: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'*intuitus personae*, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile oltre le dotazioni organiche.”;

**Richiamato** l'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art.3 comma 9 della Legge n. 56/2019 (Decreto Concretezza) che esclude la procedura propedeutica della c.d. mobilità obbligatoria per le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti i cui incarichi siano attribuiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, nonché in caso di conferimento degli incarichi previsti dall'art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, prevede che "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;

**Visto** lo schema di Avviso Pubblico per la selezione per il conferimento dell'incarico di che trattasi, allegato al presente provvedimento, contenente anche lo schema di domanda per la partecipazione alla selezione;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- i documenti contabili approvati e trasmessi alla BDAP richiamati in modo puntuale in premessa;

**Richiamati:**

- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.150/2009;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n. 81/2015, art. 23;
- il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, art.50, comma 4;
- il D.Lgs.n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il proprio decreto sindacale di nomina quale Responsabile del Settore 2 Prot. n. 9525 del 29/05/2024
- 

**DETERMINA**

1. Di dare attuazione ed esecuzione alla Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 29/07/2024.
2. Di indire una selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, dell'incarico a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali di Responsabile del Settore Tecnico n. 3, Area dei Funzionari ed E.Q. – Istruttore Direttivo Tecnico E.Q. (ExD1).
3. Di approvare lo schema di avviso pubblico, disciplinante condizioni, modalità e norme di partecipazione alla selezione da parte degli interessati, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Di stabilire che l'avviso venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune nelle news e nell'apposita sottosezione della Sezione “Amministrazione Trasparente” e all'Albo Pretorio per giorni **quindici (15)** con secutivi.
5. Di dare atto che:
  - l'incarico in oggetto verrà perfezionato mediante la stipula di apposito contratto di lavoro in cui verranno indicate le funzioni e modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
  - l'assunzione cui si riferiscono i presenti indirizzi avverrà, ferma restando la volontà dell'amministrazione, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole della Commissione per

la stabilità finanziaria degli enti locali.

· l'avviso, con la presente approvato, non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione presso il Comune di Bojano – CB- che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla medesima, anche in riferimento all'applicazione di norme o interpretazioni delle stesse, fra cui le disposizioni sul contenimento delle spese di amministrativo ex art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e ss. e sui vincoli ai contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come di recente modificato dall'art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014.

6. Di dare atto che la spesa necessaria trova copertura nel Bilancio previsionale 2024-2026.
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.
8. Di pubblicare il presente atto, ai fini della pubblicità legale, all'Albo pretorio on line dell'ente comunale.
9. Di disporre la prevista pubblicazione del presente atto sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di Concorso", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**  
DOTT.SSA ANGELA D'AVERSA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*